



IN NOME DEL POPOLO

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.216/2026

sul ricorso in materia pensionistica nel giudizio iscritto al n.
24040 del registro di Segreteria, proposta da

- **B. G.**, nato a *omissis* il *omissis* (*omissis*) e residente in
omissis (*omissis*) alla Via *omissis*; rappresentato e difeso
dall'avv. Giuseppe Martino presso il cui studio, sito in Archi (RC)
Via Vecchia Provinciale, n.26, è elettivamente domiciliato,
giusta procura in calce al ricorso introduttivo;

contro

- **I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**,
con sede a Roma in via Ciriaco De Mita n. 21, in persona del
Presidente e legale rappresentante *pro – tempore*, rappresentato
e difeso giusta procura in atti, congiuntamente e
disgiuntamente, dall'Avv. Maria Teresa Pugliano e dall'avv.
Caterina Battaglia, elettivamente domiciliato a Catanzaro in via
Tommaso Campanella n. 11, presso la sede dell'Avvocatura
INPS –

- il **MINISTERO DELL'INTERNO** – dipartimento della

pubblica sicurezza - direzione centrale per i servizi di ragioneria

– ufficio VII - trattamento di pensione e previdenza –

rappresentato dalla dott. Antonio Ferraro, dirigente;

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Trattato nella pubblica udienza del 25 giugno 2026,

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha adito l'intestata sezione giurisdizionale della Corte dei conti rappresentando quanto segue: di essere un ex Sovrintendente della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di *omissis*; di essere stato collocato in quiescenza per fisica inabilità a decorrere dal 17.07.2020; di aver chiesto, in costanza di servizio, con domanda del 05.09.2019, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e contestualmente la concessione della pensione privilegiata per le seguenti infermità: “1) Pregresso disturbo post-traumatico da stress. In atto: Disturbo dell'adattamento cronico con ansia ed umore depresso misti”, 2) “Cardiopatia ipertensiva”; che, in data 17.07.2020, la C.M.O. di Messina con P.V Mod.B n.ME120002130 ascriveva dette patologie alla 8^ ctg. Tab.A e per cumulo alla 7^ ctg. Tab.A; che tuttavia, con Decreto del Ministero dell'Interno n.2233/23 del 13.11.2023 e la Delibera del CVCS notificatogli il 18.11.2023 dalla Questura di *omissis* non veniva riconosciuta la dipendenza delle predette infermità da causa di servizio.

Questi i fatti, ha convenuto dinanzi alla Corte dei Conti il Ministero dell'Interno e l'INPS chiedendo "Accertare e statuire il riconoscimento ai fini di pensione privilegiata delle seguenti infermità: "1) Ipertensione arteriosa con iniziali segni di ipertrofia cardiaca; 2) Disturbo dell'adattamento cronico con ansia ed umore depresso misti, in atto a moderata incidenza funzionale ed in terapia farmacologia", con relativa ascrivibilità rispettivamente alla 8^ctg. Tab.A e la seconda alla 7^ctg. Tab.A. Per cumulo alla 6^ ctg. Tab.A a VITA, a decorrere dalla data di collocamento in quiescenza per fisica inabilità (17.07.2020); 2) Condannare, di conseguenza, l'INPS alla corresponsione delle somme spettanti a titolo di pensione privilegiata ordinaria previa determinazione della stessa, a far data dalla succitata data di cui al sub.1), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo".

2. Si è costituito l'INPS. L'ente previdenziale ha eccepito in via preliminare l'improcedibilità della domanda ex art. 153, comma 2 lett. b) c.g.c. per assenza della domanda amministrativa e, nel merito, il rigetto per infondatezza, in quanto la liquidazione delle pensioni del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche e/o appartenente alle forze armate nonché il riconoscimento di istituti giuridici connessi a prestazioni pensionistiche conseguenti alla cessazione dal servizio, sono fornite dall'Amministrazione datrice di lavoro alla sede INPS territorialmente competente in base alla provincia in cui è ubicata la sede di ultimo servizio prestato dall'iscritto. E

che dunque, in ultima analisi, la richiesta invocata con la domanda giudiziale attiene a valutazioni mediche che esulano dalle competenze dell'Ente.

3. Si è costituito il Ministero dell'Interno eccependo in via preliminare l'inammissibilità della domanda, stante la mancata presentazione dell'istanza amministrativa intesa ad ottenere la pensione di privilegio; nel merito, il rigetto per infondatezza della pretesa in punto di diritto relativamente alle richieste di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le infermità già giudicate non dipendenti da causa di servizio, ai sensi dell'art. 94 1° comma del c.g.c.

4. In esito alla prima udienza del 13 febbraio 2025, con ordinanza n. 21/2025, era richiesto parere al collegio medico legale presso la Corte dei conti sul seguente quesito: "Accertare e statuire il riconoscimento ai fini di pensione privilegiata delle seguenti infermità: "1) Ipertensione arteriosa con iniziali segni di ipertrofia cardiaca; 2) Disturbo dell'adattamento cronico con ansia ed umore depresso misti, in atto a moderata incidenza funzionale ed in terapia farmacologia", con relativa ascrivibilità tabellare a decorrere dalla data di collocamento in quiescenza per fisica inabilità (17.07.2020)", con fissazione della nuova udienza per il giorno 18 settembre 2025, poi spostata al 26 febbraio 2026 e infine al 25 giugno 2026, per tardività nel deposito del parere richiesto.

5. In data 4 marzo 2026 era reso il parere de qua, che

concludeva in questi termini: “L’infermità [1) Ipertensione arteriosa con iniziali segni di ipertrofia cardiaca] è Si dipendente da causa di servizio, con ascrivibilità alla 8^ Categoria di Tabella A a decorrere dalla data di collocamento in quiescenza per fisica inabilità (17.07.2020) utile al riconoscimento ai fini della pensione privilegiata. L’infermità [2) Disturbo dell’adattamento cronico con ansia ed umore depresso misti, in atto a moderata incidenza funzionale ed in terapia farmacologia] è NON dipendente da causa di servizio, venendo così meno la necessità di procedere ad ascrizione della stessa a tabella di PPO ed al conseguente cumulo con l’infermità di cui al precedente punto”.

6. Con note autorizzate del 12 giugno 2026, il ricorrente ha depositato delle osservazioni critiche al parere reso dal collegio medico legale a firma del dott. Francesco Polito.

7. All’udienza del 25 giugno 2026, l’avv. Martino e l’avv. Battaglia hanno discusso la causa che, all’esito, è stata trattenuta in decisione.

8. Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità della domanda per mancanza della previa istanza amministrativa, sollevata da entrambi gli enti resistenti, essendo provato in atti che con richiesta del 05.09.2019 il ricorrente ha istato l’amministrazione di appartenenza per il riconoscimento delle infermità di cui in narrativa quali dipendenti da causa di servizio ai fini della concessione anche della pensione privilegiata ordinaria. Merita essere ricordato, in

proposito, che l'onere de qua è da ritenersi assolto, implicitamente, anche nei confronti dell'INPS quale ordinatore secondario di spesa che, se non ha alcun potere quanto al merito liquidatorio, senza una conforme determinazione positiva dell'amministrazione, al tempo stesso è investito della questione che, dal punto di vista procedimentale, coinvolge anzitutto il ministero dell'interno, ordinatore primario di spesa.

9. Nel merito, la domanda merita accoglimento parziale e precisamente nei limiti accertati dalle risultanze peritali, secondo cui: - <<L'infermità [1) Ipertensione arteriosa con iniziali segni di ipertrofia cardiaca] è Sì dipendente da causa di servizio, con ascrivibilità alla 8^ Categoria di Tabella A a decorrere dalla data di collocamento in quiescenza per fisica inabilità (17.07.2020) utile al riconoscimento ai fini della pensione privilegiata>>.

Ed infatti, il parere reso dal collegio medico legale ha parallelamente concluso che: - <L'infermità [2) Disturbo dell'adattamento cronico con ansia ed umore depresso misti, in atto a moderata incidenza funzionale ed in terapia farmacologia] è NON dipendente da causa di servizio, venendo così meno la necessità di procedere ad ascrizione della stessa a tabella di PPO ed al conseguente cumulo con l'infermità di cui al precedente punto>.

Le note critiche al detto parere, a firma del consulente di parte dott. Polito, non sono accoglibili, in quanto lo stesso consulente

ha partecipato, in contraddittorio con le altre parti e gli altri consulenti, alle operazioni peritali e di cui dà atto il parere del collegio medico legale da cui questo giudice non ha motivo di discostarsi quanto al mancato riconoscimento della seconda infermità quale dipendente da causa di servizio in quanto, come opportunamente motivato dal collegio medico legale, tra l'unico evento del 1996 dotato di *vis laesiva* tale da determinare un trauma psichico (esplosione d'arma da fuoco nei confronti del ricorrente senza attingerlo) e l'attualità sono trascorsi 30 anni e non viene soddisfatto quel criterio di continuità fenomenologica utile a validare, sotto il profilo eziologico, la corrispondenza tra fatto e danno.

In conclusione, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente G. B. alla pensione privilegiata per l'infermità <Ipertensione arteriosa con iniziali segni di ipertrofia cardiaca> in quanto <Si dipendente da causa di servizio>, con ascrivibilità alla 8^a Categoria di Tabella A a decorrere dalla data di collocamento in quiescenza per fisica inabilità (17.07.2020), con ogni provvedimento conseguenziale da parte del Ministero dell'Interno e dell'INPS.

10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, nei confronti del solo Ministero dell'interno come da dispositivo. L'INPS, infatti, quale ordinatore secondario di spesa, non ha alcuna responsabilità nel mancato riconoscimento del beneficio pensionistico richiesto né, finora, della sua mancata

liquidazione.

Da ultimo, si ritiene che, ai sensi del comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente sentenza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via *web*.

Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all'introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'art. 2 *septies* del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018.

Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall'apposita istanza dell'interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità del ricorrente dovranno essere oscurate e non potranno essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa da B. G. contro l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro – tempore* e contro il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione.

Condanna il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore* al pagamento, in favore di B. G., al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 700,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Dispone che le generalità del ricorrente siano oscurate e non siano rese pubbliche nelle banche dati, o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

IL GIUDICE

F.TO DIGITALMENTE CARLO EFISIO MARRÈ BRUNENGHI

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge

Catanzaro 25.06.2026

Il Funzionario responsabile

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni

In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Catanzaro, 25/06/2026

Il responsabile della Segreteria pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni